

Prot. n. 283914

Roma, li 27 GIU. 2011

SCARICATO

A Roma capitale
Dipartimento tutela ambientale e del verde
U.O. promozione dell'agricoltura
C.ne Ostiense, 191
00154 – Roma

Oggetto: parere in merito alla efficacia del piano di utilizzazione aziendale (PUA) in area naturale protetta e alla equivalenza del PUA al piano ambientale di miglioramento agricolo (PAMA) di Roma capitale

Roma capitale ha chiesto il parere di questa direzione regionale in merito a quanto specificato in oggetto.

La richiesta origina dalla posizione espressa in precedenti pareri da questa direzione regionale in merito all'ambito di applicazione del PUA, sintetizzabile come segue: **l'approvazione del PUA non produce alcun effetto derogatorio nei parchi e nelle altre aree naturali protette**, in quanto né la l.r. 6 ottobre 1997, n. 29, che contiene la normativa di settore, né altre leggi attribuiscono all'istituto effetti derogatori nelle predette aree. Tuttavia, Roma capitale ritiene che sulla base delle norme tecniche di attuazione (NTA) al piano regolatore generale (PRG) di Roma, il PAMA del Comune abbia specificità proprie che per certi versi lo equiparerebbero al PUA e per altri gli conferirebbero vigenza anche nelle aree naturali protette denominate "Rete ecologica". Le norme delle NTA alle quali si riferisce il richiedente (art. 76 e 79) prevedono che il PAMA "ha le finalità, i contenuti e gli effetti" del PUA e un procedimento di approvazione analogo (Roma capitale cita: l'istituzione di una commissione tecnico-consultiva che coadiuva gli uffici comunali nell'approvazione dei piani; per la nuova edificazione, la specificazione delle deroghe consentite a seguito dell'approvazione del PAMA; l'obbligatorietà del PAMA per le nuove costruzioni nelle aree agricole facenti parte della Rete ecologica).

Sulla base della citata normativa, l'interpellante chiede se le conclusioni relative all'ambito di operatività del PUA valgano anche per Roma capitale.

GDP

In merito, si ritiene quanto segue.

Questa direzione regionale ribadisce quanto espresso un numerosi, precedenti pareri, in ordine al fatto che il PUA, previsto dall'art. 57 L.R. 22 dicembre 1999, n. 38, opera, oltre che nelle aree agricole non vincolate, in quelle assoggettate a vincolo paesaggistico in forza del rimando operato dall'art. 18, comma 2, della L.R. 6 luglio 1998, n. 24, al PUA disciplinato dalla L.R. 38/99. La mancanza di analoga previsione normativa in materia di ambiente (L.R. 29/97) non consente di estenderne l'efficacia ai parchi e alle altre aree naturale protette.

Ne deriva l'irrilevanza della equiparabilità del PAMA al PUA, posto che, seppure fosse ipotizzabile, resta ferma l'inapplicabilità della deroga alla Rete ecologica di Roma capitale, in quanto area naturale protetta. Le previsioni del piano regolatore, infatti, non possono ampliare l'ambito di operatività degli istituti derogatori che la legislazione regionale ha introdotto inizialmente per le zone agricole non vincolate e ha successivamente esteso solo alle aree soggette a vincolo paesaggistico.

In ogni caso, per completezza, si ritiene che l'equiparazione dei due istituti presuppone che l'intero procedimento di approvazione del PAMA e la sua efficacia coincidano con quelli precisati nell'art. 57 L.R. 38/99 per il PUA. Dal disposto dell'art. 79 delle NTA tale identità sembra sussistere, in quanto il comma 4 dispone che: *"Il PAMA è sottoposto alla procedura di cui all'art. 57 della LR n. 38/1999"*, mentre a sua volta il comma 2 prevede che: *"Il PAMA ha le finalità, i contenuti e gli effetti del "Piano di utilizzazione aziendale" PUA, di cui all'art. 57, LR n. 38/1999"*. Tuttavia, proprio tale sostanziale identità implica che le deroghe consentite dal PAMA, specificate nell'art. 76, comma 5, delle NTA, non possano legittimamente oltrepassare i contenuti di cui all'art. 57, comma 1, L.R. 38/99, che connotano il PUA ("... necessità di derogare alle prescrizioni relative al lotto minimo ed alle dimensioni degli annessi agricoli di cui all'articolo 55").

Appare quindi evidente anche sotto tale profilo come, indipendentemente dalla sua designazione, il PAMA/PUA esplica i suoi effetti esclusivamente nel campo di operatività e nei limiti fissati dalle leggi regionali; **proprio perché equiparabile al PUA, anche al PAMA si estende la mancanza di copertura normativa (legge regionale) necessaria ad assicurarne l'efficacia nelle aree naturali protette.**

In conclusione, si ritiene che il PAMA di Roma capitale non consenta deroghe di natura urbanistica nelle aree di Rete ecologica.


Per ogni ulteriore informazione e aggiornamento in merito, si consiglia di consultare il sito:

<http://www.regione.lazio.it/web2/contents/urbate/pareri.php>

Il dirigente
(dr.ssa Marina Ajello)



Il direttore
(arch. Demetrio Carini)



GDP

GDP

